

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***La rottamazione delle cartelle di pagamento***

di **Leonardo Pietrobon**

Con la **gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016** ha trovato ufficialità il **D.L. 193/2016** che, tra le diverse misure di carattere fiscale, contiene anche la nuova **“rottamazione delle cartelle di pagamento”**.

Sotto il profilo normativo tale previsione trova collocazione all'[articolo 6 del decreto](#), secondo cui **“Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'[articolo 30, comma 1](#), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'[articolo 27, comma 1](#), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (...)”**.

Dall'analisi della disposizione normativa di cui sopra emerge che la “rottamazione” si riferisce a tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, **affidati agli agenti** per la riscossione nel periodo compreso tra **il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015**.

Dal punto di vista pratico, al fine di stabilire la possibilità di accesso o meno, **non rileva la data di notifica** al contribuente-debitore, bensì si deve tener conto della **data in cui i carichi tributari sono stati affidati** all'Agente per la riscossione. Di conseguenza, non è utile conoscere la data di notifica, elemento ricavabile anche da un semplice estratto ruoli, ma è necessario **individuare nell'estratto ruoli o nella stessa cartella di pagamento la data in cui il “creditore”** (Agenzia delle entrate, Istituti previdenziali, ecc.) **ha affidato** la riscossione ad Equitalia.

Le situazioni che si possono quindi prospettare sono:

- **possibilità** di definizione nel caso in cui il ruolo sia stato **affidato entro il 31.12.2015**;
- **impossibilità** di definizione nel caso in cui il ruolo sia stato **affidato in data successiva al 31.12.2015**, come potrebbero essere le cartelle di pagamento notificate ai contribuenti nel corso degli ultimi mesi.

Anche sotto il profilo oggettivo, la riportata norma **non pone particolari limiti**, infatti, possono essere oggetto di definizione tutti i ruoli riguardanti **imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada**, purché **affidati** all'Agente della riscossione nel periodo intercorrente **tra il 1° gennaio 2000 e il 31.12.2015**.

Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale, sembra si possa affermare che il debito si estingue con il pagamento:

1. delle **somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale**, quali imposte, tributi e contributi;
2. degli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**, ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
3. delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio della riscossione**, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
4. delle somme a **rimborso per le procedure esecutive**;
5. e delle spese di **notifica della cartella di pagamento**.

L'estinzione del debito è ammessa quindi con il beneficio della **cancellazione delle sanzioni**, comprese quelle di natura contributiva, nonché degli **interessi di mora** e delle **somme aggiuntive** dovute sui contributi previdenziali. Sotto tale aspetto, sembra potersi affermare, da un'applicazione letterale della norma, che la definizione avviene con la **cancellazione di tutte le sanzioni** collegate alle imposte iscritte a ruolo, senza alcuna esclusione o applicazione parziale, aspetto meritevole in ogni caso di chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Dal punto di vista procedurale, la definizione si perfeziona con il **pagamento dei tutte le somme** di cui sopra; pagamento che può essere **eseguito in un'unica soluzione** o in **modo rateale** con un massimo di **quattro rate**, di cui: **le prime due pari a 1/3** ciascuna delle somme dovute e **la terza e la quarta pari a 1/6**. Il saldo della terza rata dovrà avvenire **entro il 15 dicembre 2017**, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il **15 marzo 2018**.

In ogni caso, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare **un'apposita istanza a Equitalia** entro il **23 gennaio 2017** (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere **segnalata l'eventuale pendenza di contenziosi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare al ricorso.

La **modulistica** in tal senso è già stata resa disponibile sul sito di Equitalia, nella sezione "Modulistica" dove è possibile utilizzare il **modulo DA1**.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

1. **presso gli sportelli dell'Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1**;
2. alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, **inviando il modulo DA1**, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia comunicherà al contribuente **entro il 24 aprile 2017** (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) l'ammontare complessivo delle somme dovute

e gli invierà i bollettini di pagamento.

Per approfondire questioni attinenti al tema “istituti deflattivi” vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**LA VOLUNTARY-BIS: NOVITÀ, CONFERME, PROFILI PRATICI**

Firenze      Bologna      Milano      Roma      Verona